

- b) un nucleo assorbente che raccoglie e trattiene il liquido fino al momento in cui è possibile rimuovere il prodotto;
- c) uno strato esterno (ad esempio, di materie plastiche) inteso a impedire la fuoriuscita del liquido dal nucleo assorbente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Martine REICHERTS
Membro della Commissione*

14CE1395

